



Comune di Castana

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.7

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARDONESCHI MARIA PIA - Presidente	Sì
2. VERCESI CHIARA - Vice Sindaco	Sì
3. GHEZZI MASSIMO - Consigliere	Sì
4. BRUNO ANDREA - Consigliere	Sì
5. PETRIN DAVIDE - Consigliere	Sì
6. CAGNONI GIANPAOLO - Consigliere	Sì
7. FARAVELLI CARLOTTA - Consigliere	Sì
8. POZZI ANDREA - Consigliere	No
9. COLOMBI PAOLO - Consigliere	Sì
10. SCAGNI MARTINA - Consigliere	No
11. ROTA MATILDE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. MUTTARINI GIAN LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BARDONESCHI MARIA PIA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” modificato, da ultimo, con deliberazione di C.C. n. 8 approvato in questa stessa seduta.

Premesso che:

- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, dispone che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’ individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e che i commi 651 e 652 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, disciplinano i criteri di determinazione delle tariffe;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Viste le seguenti deliberazioni emanate da ARERA:

- n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei

rifiuti urbani”;

- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”.

Dato atto che, ai sensi del comma 683 dell’articolo 1 della predetta Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio Comunale deve: *“...approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti...”*.

Preso atto che, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga al citato articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 25/06/2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 di cui alla deliberazione dell’ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone, per l’anno 2025, un importo complessivo di € 145.684,00.

Richiamato l’articolo 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.

360”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza che potranno essere aggiornate annualmente in coerenza con l'andamento dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi. Si specifica che tali componenti perequative sono state inizialmente quantificate come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 90,76% a carico delle utenze domestiche;
- 9,24% a carico delle utenze non domestiche.

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato alla presente delibera.

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2025:

- prima rata: 31/07/2025
- seconda rata: 31/09/2025
- terza rata: 31/11/2025

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09

Ritenuto altresì che qualora, a seguito delle verifiche eseguite dall'Ufficio Tributi in merito a nuove denunce, variazioni di superficie e/o anagrafiche presentate successivamente all'emissione del ruolo ordinario TARI 2025, si renda necessario emettere ulteriori avvisi di pagamento TARI, anche per annualità precedenti, il versamento della tassa rifiuti avverrà, a seconda del momento dell'emissione, presumibilmente nel rispetto delle suddette scadenze.

Ritenuto, inoltre, di stabilire che il versamento del tributo TARI avvenga tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D.lgs. 09/07/1997, n. 241.

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

Ritenuto di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario- tributi gli adempimenti conseguenti la presente deliberazione.

Visto il d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio, circa la regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.

Dichiarata aperta la discussione, relaziona brevemente il Responsabile del Servizio Finanziario.

Presa la parola, il Consigliere Colombi suggerisce di muoversi anche su un altro "canale", su una seconda "strada" rispetto a Broni – Stradella Pubblica srl; ciò valutando al meglio le varie opzioni per garantire qualità del servizio e il contenimento dei costi.

Con voti 7 favorevoli e 2 astenuti (Colombi Paolo, Rota Matilde), espressi palesemente nei modi, termini e forme di legge

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con

delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 26.06.2024 e valido per il biennio 2024-2025.

3. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato a) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
 4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario.
 5. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia, per l'anno 2025, nella misura del 5%.
 6. Di dare atto inoltre che dall'anno 2024 sono applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;Le summenzionate componenti perequative potranno essere aggiornate annualmente in coerenza con l'andamento dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.
 7. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
 - prima rata: 31/07/2025
 - seconda rata: 30/09/2025
 - terza rata: 30/11/2025
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30.09.2025
 8. Di dare atto che qualora, a seguito delle verifiche eseguite dall'Ufficio Tributi in merito a nuove denunce, variazioni di superficie e/o anagrafiche presentate successivamente all'emissione del ruolo ordinario TARI 2025, si renda necessario emettere ulteriori avvisi di pagamento TARI, anche per annualità precedenti, il versamento della tassa rifiuti avverrà, a seconda del momento dell'emissione, presumibilmente nel rispetto delle suddette scadenze.
 9. Di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione ai sensi delle norme vigenti.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti 7 favorevoli e 2 astenuti (Colombi Paolo, Rota Matilde), espressi palesemente nei modi, termini e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
BARDONESCHI MARIA PIA

Il Segretario Comunale
Dott MUTTARINI GIAN LUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 82 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Castana, lì 17/05/2025

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Aurelia Bottoli

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 29/04/2025

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n.267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Castana, lì _____

Il Segretario Comunale
MUTTARINI GIAN LUCA